

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, 1 comma D. Lgs. 267/2000)

PREMESSO che,

- questa Amministrazione ha avviato una intensa attività per valorizzare il Comune di Corigliano Rossano;
- è emersa nel corso del tempo la necessità di disporre di un regolamento specifico per l'occupazione di spazi e aree pubbliche annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande al fine di limitare l'impatto sui luoghi, salvaguardare il decoro urbano, rispettare gli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libera iniziativa economica;
- la regolamentazione sulla gestione del "tessuto" della città appare di fondamentale importanza, in quanto la percezione dello spazio pubblico, definito in senso verticale dalle visuali prospettiche delle vie e dallo skyline degli edifici, ed in senso orizzontale dai materiali e dalle forme delle strade e delle piazze - e delle attrezzature poste sulle stesse -, concorrono alla connotazione positiva o negativa degli spazi stessi e sono spesso l'espressione più immediata dell'immagine complessiva di una città;
- la tariffazione del canone di tali occupazioni trova disciplina nel vigente Regolamento in materia di tasse e tributi;

CONSIDERATO che,

- sulla base di tali presupposti, per disciplinare l'installazione dei "dehors", in data 13.02.2023 veniva approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 il **Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "DEHORS" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Corigliano Rossano**", redatto congiuntamente dai Settori Urbanistica e Commercio, Tributi e dall'Unità di staff di Polizia Municipale;

VISTO il "Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "DEHORS" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Corigliano Rossano", costituito da diciassette articoli, allegato tecnico composto da tre titoli e il modello di domanda di autorizzazione;

ATTESO che,

- si rende necessario procedere ad apportare alcune modifiche alla deliberazione di C.C. n.16 del 13/02/2023 avente ad oggetto il regolamento per l'installazione dei "Dehors", in considerazione della necessità di favorire la libertà di iniziativa privata nel pieno rispetto dell'art 41 della costituzione;
- dette modifiche, sono finalizzate ad inserire: un nuovo parametro in ordine alla metratura massima pari a 35 metri quadrati in relazione alla superficie dei Dehors; una serie di esenzioni per le aree pedonali ed altri aspetti correlati;

RITENUTO di approvare le seguenti modifiche e integrazioni al regolamento per l'installazione di manufatti tipo "DEHORS" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Corigliano Rossano":

- all'articolo 4 comma 3 in particolare dopo la prima frase ossia "**Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada**", si va sopprimere le locuzioni: "in particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 6 metri. La distanza va misurata a filo del marciapiede qualora esistente. In nessun caso deve

essere ostacolata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Corpo di Polizia Municipale”;

- all'art. 4 comma 5 del regolamento aggiungendo le frasi *“e nel caso di fabbricati non contigui, fino a 5 metri di facciata, senza marciapiede, situati su piazze, dove il passaggio pedonale non può essere inferiore a 1 metro i dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo maggiore attiguità possibile, anche se necessario l'attraversamento di tratti di strade e/o vie, nel rispetto dei vincoli imposti dal presente regolamento e dal Codice della Strada”*;
- all'articolo 4 comma 8 del regolamento, aggiungere dopo *“è comunque ammesso una superficie minima di 25 metri quadrati”* la frase *“ed una superficie massima di 35 metri quadrati”*;

all'articolo 5 comma 4 del regolamento eliminando la frase *“nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su un'area privata fatti salvi i diritti dei terzi come per legge”*;

Pertanto, fatta salva ogni ulteriore e diversa valutazione, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. 267/2000.

Corigliano-Rossano, li 21.03.2024



IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Castiglione